



INTESA SANPAOLO
ASSICURA

Condizioni Particolari

Polizza
XME Protezione
Modulo Responsabilità
Civile Capofamiglia

Indice

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

PREMESSA	pag. 1 di 6
Art. 1 Che cosa è assicurato	pag. 1 di 6
Art. 2 Che cosa non è assicurato	pag. 2 di 6
2.1 Persone non considerate terze	pag. 2 di 6
2.2 Esclusioni	pag. 2 di 6
Art. 3 Quali sono i limiti delle coperture	pag. 3 di 6
Art.4 Dove valgono le coperture	pag. 4 di 6
Art.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti	pag. 4 di 6
Art.6 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	pag. 4 di 6
Art.7 Modifiche del premio del Modulo	pag. 4 di 6
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI	pag. 5 di 6
Art. 8 Denuncia del sinistro	pag. 5 di 6
8.1 Obblighi dell'Assicurato	pag. 5 di 6
Art. 9 Termini per il pagamento dei sinistri	pag. 5 di 6
Art. 10 Gestione in nome dell'Assicurato delle controversie sul danno	pag. 5 di 6
Art. 11 Assicurazione presso diversi assicuratori	pag. 6 di 6
GLOSSARIO	pag. 1 di 2

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

PREMESSA

Le presenti Condizioni Particolari del Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia (nel seguito per semplicità il "Modulo") integrano le Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza XME Protezione (nel seguito della "Polizza") consegnate prima della sottoscrizione della Polizza e regolano le coperture assicurative del Modulo che il Contraente della Polizza (nel seguito per semplicità lo definiremo il "Cliente") può acquistare contestualmente all'acquisto della Polizza oppure in un momento successivo, sottoscrivendo rispettivamente il Modulo di Polizza o l'apposita Appendice Contrattuale.

Articolo 1

CHE COSA È ASSICURATO

La Compagnia, **entro il Massimale e nei limiti indicati nel Modulo di Polizza o nell'Appendice Contrattuale**, risarcisce le somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari a essi arrecati, derivanti **da fatti della vita privata**.

La garanzia è prestata a favore:

- a) dell'Assicurato indicato nel Modulo di Polizza o nell' Appendice contrattuale e delle persone che convivono in modo continuativo con lui;
- b) dei figli dell'Assicurato di età non superiore a 26 anni residenti altrove per motivi di studio;
- c) dei figli minorenni dell'Assicurato non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- d) dei figli nati al di fuori del matrimonio minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge;
- e) dei minori in affidamento familiare ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è compresa la responsabilità civile dei danni derivanti:

- a) dalla **conduzione di abitazioni** e dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, delle dipendenze, dei giardini, delle attrezzature sportive e da gioco di altre eventuali pertinenze;
- b) da **spargimento d'acqua e di altri liquidi**.
- c) dall'**intossicazione o dall'avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- d) dalla **pratica di attività del tempo libero**, come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio, anche con uso di macchine e attrezzature, incluse le attività di volontariato;
- e) dall'**esercizio di sport**, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico;
- f) dalla **proprietà, dal possesso, dall'uso e dalla custodia di Animali domestici**. È compresa la **responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente in consegna o custodia gli animali**;
- g) dall'**uso di animali da sella**;

- h) in qualità di **trasportato** su veicoli o natanti altrui;
- i) dalla **guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni** privi dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli da parte dei figli minorenni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che trasportino illecitamente persone.
La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto.
- j) dalla **proprietà, dal possesso, dall'uso o dalla navigazione di natanti** con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- k) dalla **proprietà, dal possesso e dall'uso di carrozzelle per disabili** e di giocattoli entrambi anche a motore, di biciclette anche elettriche;
- l) dalla **partecipazione da parte dell'Assicurato in qualità di genitore alle attività scolastiche** dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;

L'Assicurazione comprende inoltre:

- m) **i danni causati a terzi da Collaboratori domestici e i danni fisici subiti dagli stessi**, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di regresso o di surroga eventualmente esperite dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato.
Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale indicato nel Modulo di Polizza o nell'Appendice contrattuale;
- n) i danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.
- o) i danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'**inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua e del suolo.
- p) i danni derivanti da **interruzione o sospensione totale o parziale** di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

Il Massimale indicato in Polizza o nell'Appendice contrattuale non può essere modificato.

Articolo 2

CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1 Persone non considerate terze

- a) **il coniuge o unito civilmente o il convivente more uxorio dell'Assicurato;**
- b) **i figli dell'Assicurato e in genere ogni persona che convive con lui in modo continuativo;**
- c) **i genitori dell'Assicurato, limitatamente ai danni fisici subiti dagli stessi;**
- d) **i minori in affidamento familiare ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;**
- e) **i Collaboratori domestici, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.**

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- 1) **causati con dolo;**
- 2) **riconducibili all'Assicurato in qualità di proprietario di abitazioni e fabbricati in genere nonché derivanti da lavori di straordinaria manutenzione;**

- 3) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- 4) derivanti dallo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite, salvo quanto previsto dall'art.1 alla lettera m);
- 5) derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/09/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) derivanti da proprietà e possesso di animali da sella;
- 7) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi e dall' esercizio della caccia;
- 8) causati a terzi da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici in genere che non siano in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi;
- 9) derivanti da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore, salvo quanto previsto dall'Art. 1 alle lettere h), i), k);
- 10) derivanti da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi come regolamentata dal D.Lgs 209/2005 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 1 alla lettera i);
- 11) a cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 12) da Furto;
- 13) derivanti da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica del parapendio;
- 14) derivanti dall'inquinamento non accidentale;
- 15) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 16) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 17) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 18) derivanti da materiali o sostanze relativi ad organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Non sono assicurati:

- i danni derivanti da esercizio di attività sportiva per competizioni di carattere professionale o comunque retribuite;
- i danni causati da cani a Rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dall'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/09/2009 e successive modifiche e integrazioni;
- i danni causati da figli minorenni che guidano veicoli o natanti o trasportano illecitamente delle persone all'insaputa dei genitori;
- i danni derivanti da natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 3

QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- In caso di spargimento d'acqua e di altri liquidi, è prevista una Franchigia di € 200 e per ciascun sinistro la somma risarcita non può superare € 30.000 per Sinistro.
- In caso di guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni privi dei requisiti previsti dalla legge, per ciascun sinistro la somma risarcita non può superare il 30% del Massimale indicato in Polizza o nell'Appendice contrattuale.

- **In caso di danni causati a terzi da Collaboratori domestici e danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni, per ciascun sinistro la somma risarcita non può superare il 30% del Massimale indicato in Polizza o nell'Appendice contrattuale.**
- **In caso di i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, per ciascun sinistro la somma risarcita non può superare € 50.000 per singolo Sinistro.**
- **In caso di danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, per ciascun sinistro la somma risarcita non può superare € 100.000 per singolo Sinistro.**
- **In caso di danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, per ciascun sinistro la somma risarcita non può superare € 30.000 per singolo Sinistro.**

Articolo 4

DOVE VALGONO LE COPERTURE

L'assicurazione opera per i danni che avvengono in tutto il mondo, fatta eccezione per la conduzione della Dimora Abituale che vale solo in Italia.

Articolo 5

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica - o comunica in modo inesatto - circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 6

QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di Polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che sia stato pagato il premio, e finiscono alla data di scadenza della Polizza "XME Protezione".

In caso di tacito rinnovo della scadenza della Polizza sarà rinnovata per un ulteriore anno anche la scadenza delle coperture del Modulo, salvo disdetta della Polizza o del Modulo da parte del Cliente o della Compagnia, da comunicarsi nei tempi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza.

Articolo 7

MODIFICHE DEL PREMIO DEL MODULO

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo previa comunicazione al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture del Modulo.

In tal caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo nelle modalità indicate nella comunicazione inviatagli dalla Compagnia.

In assenza di disdetta dal Modulo da parte del Cliente, la Polizza e le coperture del Modulo si intenderanno tacitamente rinnovate alle nuove condizioni di premio.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Articolo 8

DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Cliente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata:

- tramite posta, inviando la denuncia a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Rami Elementari, Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino
- a mezzo fax, al numero 011 093.10.62 ;
- tramite mail, all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com;
- consegnando la denuncia al gestore in Filiale.

Per facilitare la denuncia del Sinistro, in tutte le Filiali del Gruppo intesa Sanpaolo, è disponibile un apposito modulo (Modulo di denuncia del Sinistro) predisposto per essere compilato con i dati relativi al Sinistro.

8.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Articolo 9

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

Articolo 10

GESTIONE IN NOME DELL'ASSICURATO DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO

La Compagnia assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Inoltre, la Compagnia garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui l'azione legale fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle Spese di giustizia penale.

Articolo 11

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Cliente, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli Assicuratori, richiedendo a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato autonomamente.

GLOSSARIO

ANIMALI DOMESTICI

Per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da Compagnia.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Cliente che descrive, quando effettuate successivamente alla polizza XME Protezione, le operazioni di acquisto di nuovi Moduli, di variazione dei massimali e/o di disdetta dei moduli già acquistati.

ASSICURATO

Il soggetto **residente in Italia** il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Compagnia, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato

COLLABORATORE DOMESTICO

La persona che presta la propria opera, in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall'Assicurato, come ad esempio colf, assistenti familiari, badanti, baby sitter, camerieri, eccetera.

CLIENTE

La persona che stipula il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Inghilterra 3 – 10138

FILIALE

La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.

FRANCHIGIA

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati e le singole coperture con i relativi indennizzi, il premio e la durata delle coperture assicurative.

NUCLEO FAMILIARE

Tutte le persone ricomprese nell'Art.1

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.

PERIODO ASSICURATIVO

Periodo che va dalla decorrenza della copertura del Modulo alla scadenza della polizza XME Protezione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso coperto dall'Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di Polizza o sull'Appendice contrattuale in base al quale è stipulata l'Assicurazione

Polizza XME Protezione

ADDENDUM ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI

A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Documento redatto in data 15/12/2018